

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n.132 del 20 aprile 2010 – d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta EREDI RICCI MARIO di RICCI CARLO E FRATELLI snc, con sede legale in Napoli via Enrico Pessina n. 56 e con sede operativa in Casandrino, via Circumvallazione n. 40, per attività di produzione di protesi ortopediche, ascrivibile a quelle in deroga di cui art. 272 comma 2**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 dell'art. 269 e comma 5 art. 272;

che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;

che il legale rappresentante pro tempore della ditta EREDI RICCI MARIO di RICCI CARLO E FRATELLI snc, con sede legale in Napoli via Enrico Pessina n. 56 e con sede operativa in Casandrino (NA) via Circumvallazione n. 10, ha presentato, ai sensi dell'art 269 comma 2 D. Lgs. 152/06, domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in data **10/03/2008 prot. n. 213891, integrata con note del 21.08.2008 prot. 708808 e del 08.10.09 prot. 863214**, per l'attività di produzione di protesi ortopediche, ascrivibile a quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del citato decreto legislativo, denominate "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiori a 500 kg" e "Utilizzazione di mastici e colle con consumo giornaliero di sostanze collanti non superiore a 100 kg/die"

allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative e nella quale si rileva che i quantitativi mensili delle materie prime utilizzate sono pari a kg 4 di colla, 6 kg di monomero, kg 2,5 di solventi e kg 1 di lacca;

RILEVATO

che nella Conferenza di Servizi, tenutasi il 09/11/2009:

l'ARPAC ha espresso parere favorevole, con la prescrizione che i carboni attivi (kg 100) vengano sostituiti con cadenza annuale e la misurazione delle emissioni venga effettuata con cadenza semestrale;

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della legge 241/90, si considerano acquisiti gli assensi del Comune, dell'Asl e della Provincia, che, benché regolarmente convocati, sono risultati assenti alla predetta Conferenza;

CONSIDERATO che, in allegato alla citata integrazione presentata dalla ditta - acquisita al prot. di questo Settore n. 863214 del 08/10/2009 - è presente copia della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casandrino prot. n. 96 dell'11/11/2008, da cui si rileva che l'immobile sito in via Circumvallazione Esterna 10, ove ha sede il laboratorio ortopedico di cui trattasi, ricade in zona D sottozona D1 destinata ad attività artigianale/commerciale ed è munito di concessione di condono edilizio n. 328 del 04.10.2005;

DATO ATTO

che l'autorizzazione in questione è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, alle emissioni in atmosfera la ditta **EREDI RICCI MARIO di RICCI CARLO E FRATELLI snc**, con sede legale in Napoli via Enrico Pessina n. 56 ed operativa in Casandrino (NA) via Circumvallazione n. 10, esercente l'attività di produzione di protesi ortopediche, ascrivibile a quelle in deroga di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto, di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la ditta EREDI RICCI MARIO di RICCI CARLO E FRATELLI snc, con sede operativa in Casandrino (NA) via Circumvallazione Esterna n. 10, alle emissioni in atmosfera - per l'attività di produzione di protesi ortopediche, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, denominate "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiori a 500 kg" e "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g" - così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMIS-SIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINAN-TI	PORTATA (mc/h	CONCENTRA-ZIONE (mg/mc)	SISTEMI DI AB-BATTIMENTO
E1	Rifinitura	Polveri	2500	3,00	Filtro a maniche
E2	Incollaggio e polimerizzazio-ne	SOV	5000	6,97	Filtro a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- b) sostituire i carboni attivi con cadenza annuale;
- c) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- d) contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- e) le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse al

Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC - CRIA;

- f) l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
- g) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- h) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare agli enti di cui alla lettera e) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC;
 - i) la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - j) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. **precisare** che:
 - a) l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - b) la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
- 7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta EREDI RICCI MARIO di RICCI CARLO E FRATELLI snc;
- 8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL Na 2 Nord e all'ARPAC;
- 9. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi